# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXIV** — **Roma — Lunedì, 22 ottobre 1923** — **Numero 248**





DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI


## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### BANDI DI CONCORSO



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2143.
**Convenzione con l'Amministrazione provinciale di Ravenna relativa all'anticipazione di fondi pei lavori di bonifica della bassa pianura ravennate e del comprensorio Lama.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata il 15 luglio 1923 tra il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro delle finanze e l'Amministrazione provinciale di Ravenna concernente l'anticipazione da parte di quest'ultima allo Stato dei fondi occorrenti per lavori di bonifica della bassa pianura ravennate e del comprensorio Lama, da eseguire direttamente dallo Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 15 luglio 1923 stipulata tra l'Amministrazione governativa e l'Amministrazione provinciale di Ravenna, relativa all'anticipazione per parte di quest'ultima allo Stato della somma di lire 32,000,000, occorrente per l'esecuzione di lavori di bonifica della bassa pianura ravennate e del comprensorio Lama ivi elencati.

Art. 2.

Alla spesa di L. 32,000,000, che, salvo definitivi accertamenti, si presume occorrere pel rimborso alla provincia di Ravenna in quindici annualità delle somme anticipate e relativi interessi al cinque per cento, sarà provveduto con i fondi che verranno stanziati ai capitoli corrispondenti al capitolo 113, art. 1, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso, e cioè L. 2,700,000, nel triennio 1925-1926 a 1927-1928 (da prelevarsi dai fondi autorizzati

col R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285) è L. 29,300,000, negli esercizi successivi.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici verrà effettuata in base alle liquidazioni annuali la determinazione dell'onere definitivo ed il riparto nei singoli esercizi degli impegni per fare luogo ai rimborsi di cui sopra.

Art. 3.

La detta convenzione 15 luglio 1923 e gli eventuali atti di cessione di cui all'art. 5 della convenzione stessa saranno esenti da tassa di bollo e altri diritti fiscali compresi quelli di segreteria e saranno assoggettati a registrazione col pagamento della tassa fissa di L. 5.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì* 17 *ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 143. — GRANATA.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2153.
**Agevolazioni tributarie ai mutui fondiari.**

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 27 settembre 1923, sul decreto relativo alle agevolazioni tributarie ai mutui fondiari.**

SIRE,

L'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, sanciva disposizioni tributarie di favore per i mutui fondiari, agevolazioni tendenti a favorire la stipulazione dei mutui stessi.

Con detto articolo, alla normale imposta di ricchezza mobile che avrebbe dovuto colpire gli interessi dei mutui stipulati o da stipularsi dagli istituti di credito fondiario, ad un saggio d'interesse non superiore al 3.75 %, fu sostituita una tassa di abbonamento di L. 10 per ogni 100 lire di interessi per mutui non superiori a L. 10,000 e di L. 12 per gli altri.

Così pure alle normali tasse sugli affari fu sostituita una forma di abbonamento nella misura rispettivamente di L. 0.08 e di L. 0.10 per ogni 100 lire d'interesse a seconda che si trattasse di mutui non superiori od eccedenti le L. 10,000.

Tali agevolazioni furono, con decreti legge 4 maggio 1920, numero 631, e 16 ottobre 1921, n. 1521, estese ai mutui con un saggio d'interesse non superiore al 5 % e prorogate al 31 dicembre 1923.

Tali provvedimenti furono dettati dalla necessità di non arrestare irreparabilmente l'attività e lo silvuppo degli istituti di credito fondiario in quanto per le mutate condizioni del mercato dei valori non vi sarebbe stata convenienza ad investire capitali in mutui fruttanti un tenue saggio d'interesse; il risparmio di una parte dell'imposta quindi veniva a compensare il più mite interesse che le cartelle di credito fondiario offrivano in confronto di ogni altra forma di investimento.

Poichè tali cause non sono cessate, si crede opportuno prorogare ancora per 2 anni l'efficacia delle agevolazioni suddette, e si è predisposto pertanto l'unito decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 592;
Visti i nostri decreti-legge 4 maggio 1920, n. 631, e 16 ottobre 1921, n. 1521;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, estese ai mutui concessi da istituti di credito fondiario ad un saggio di interesse non superiore al 5 % con il R. decreto-legge 4 maggio 1920, n. 631, e prorogate fino al 31 dicembre 1923, con il R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1521, sono prorogate fino al 31 dicembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 153. — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2157.
**Approvazione del testo unico di legge sulla Cassa di maternità.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 7 del decreto-legge 17 febbraio 1917, n. 322, convertito in legge il 5 luglio 1923, n. 1583, che dà al Governo la facoltà di coordinare in un testo unico le disposizioni dello stesso decreto-legge e quelle della legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvato l'unito testo unico di legge sulla Cassa di maternità, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *ottobre* 1923.
*Atti del Governo, registro* 217, *foglio* 157. — GRANATA.

## Testo unico di legge sulla Cassa di maternità.

Art. 1.

(Art. 1 legge 17 luglio 1910, n. 520).

E' istituita una Cassa di maternità con lo scopo di sussidiare le operaie contemplate dalla legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli in occasione di parto o di aborto.

La Cassa ha sede in Roma.

Essa è amministrata dalla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali come sezione autonoma della Cassa nazionale medesima, e gode di tutti i benefici (salvo le dotazioni e le entrate di cui al titolo II della legge, testo unico, 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo VII del decreto legge 21 aprile 1919, n. 603), privilegi ed esenzioni tributarie a quest'ultima concessi.

I certificati, gli atti di notorietà, le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti perchè le operaie possano fruire dei benefici della Cassa sono esenti dalle tasse di bollo e registro e devono essere rilasciati senza spesa.

Art. 2.

(Art. 2 legge 17 luglio 1910, n. 520; art. 1 decreto legge 17 febbraio 1917, n. 322; e art. 2 legge 5 luglio 1923, n. 1583).

Le entrate della Cassa di maternità sono costituite:

1° da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura di L. 7 per ogni operaia in età dai 15 ai 50 anni;

2° dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge o al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini dell'art. 7 della presente legge;

3° dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da Enti morali o da privati e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa.

Art. 3.

(Art. 2 e 5 legge 17 luglio 1910, n. 520; art. 1 decreto legge 17 febbraio 1917, n. 322; e art. 2 legge 5 luglio 1923, n. 1583).

Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 del precedente articolo, è per L. 3 a carico dell'operaia, e per L. 4 a carico dell'imprenditore o industriale.

La parte del contributo a carico dell'operaia sarà trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o industriale, al quale è vietato di trattenere, a tale titolo, somme superiori, per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di un'ammenda da L. 50 a 500.

Il pagamento dell'intero contributo annuale per ciascuna operaia sarà effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, in una sola volta, nell'epoca che sarà stabilita dal regolamento.

Art. 4.

(Art. 3 e 4 legge 17 luglio 1910, n. 520; art. 2 decreto legge 17 febbraio 1917, n. 322; art. 3 legge 5 luglio 1923, n. 1583).

La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto in sussidio di L. 100 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto nell'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non è dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di L. 18.

Il sussidio dovrà essere pagato alla operaia-madre, almeno per una metà, nella prima settimana del puerperio, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento; questo potrà pure stabilire che il sussidio debba essere, in tutto od in parte, anticipato dall'imprenditore o industriale, salvo rimborso da parte della Cassa di maternità.

Il regolamento determinerà inoltre in quali forme all'imprenditore o industriale dovrà essere notificato, ai fini della disposizione contenuta nel capoverso precedente, la notizia del parto o dello aborto.

Art. 5.

(Art. 6 legge 17 luglio 1910, n. 520).

Il credito del sussidio non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato.

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento del sussidi o scemarne la misura stabilita con la disposizione dell'art. 4 è nullo.

Art. 6.

(Art. 7 legge 17 luglio 1910, n. 520;
e art. 4 decreto legge 17 febbraio 1917, n. 322).

L'azione per conseguire il sussidio di cui all'art. 4, si prescrive nel termine di un anno dal giorno del parto o dell'aborto; salvo quando sussista procedimento penale per procurato aborto, nel qual caso la prescrizione è sospesa fino a sentenza definitiva.

L'operaia ha diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi per essa dovuti.

Art. 7.

(Art. 7 legge 17 luglio 1910, n. 520;
e art. 4 decreto legge 17 febbraio 1917, n. 322).

L'imprenditore, o chi per esso, che non abbia versato, nel termine fissato dal regolamento, i contributi dovuti per le proprie operaie, è punito con una ammenda da L. 50 a L. 500; e dovrà, inoltre, versare alla Cassa di maternità una somma corrispondente al decuplo dei contributi dovuti per l'anno in corso, aumentato di tante volte l'ammontare di tali contributi, quanti sono gli anni anteriori a quello in corso, per i quali ne è stato omesso il pagamento.

Art. 8.

(Art. 8 legge 17 luglio 1910, n. 520).

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali provvederà all'amministrazione della Cassa di maternità mediante un Comitato da esso nominato.

Il Comitato predetto sarà costituito per un terzo da rappresentanti degli industriali e imprenditori e per un terzo da rappresentanti delle operaie da scegliersi dal Ministro per l'economia nazionale, i primi fra gli industriali e i secondi fra gli operai facenti parte di collegi di probiviri per le industrie che occupano donne.

Art. 9.

(Art. 9 legge 17 luglio 1920, n. 520).

La riscossione delle somme dovute alla Cassa di maternità in dipendenza e per effetto della presente legge, sarà fatta dalla amministrazione di essa con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 10.

(Art. 10 legge 17 luglio 1910, n. 520;
e art. 5 decreto legge 17 febbraio 1917, n. 322).

La presente legge non si applica allo Stato o ad altri Enti pubblici per le operaie dei loro stabilimenti, alle quali da leggi o da regolamenti speciali debitamente approvati sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.

La presente legge si applica anche al personale femminile addetto ai servizi telefonici di aziende private.

Art. 11.

(Art. 5 del decreto legge 17 febbraio 1917, n. 322).

La corrispondenza della Cassa nazionale di maternità, dei Circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro, degli altri uffici pubblici e delle Casse di maternità e dei Comitati locali, fra loro e con gli industriali e le operaie, riguardante l'applicazione della presente legge e del regolamento, sarà ammessa in esenzione dalle tasse postali.

Art. 12.

(Art. 11 legge 17 luglio 1910, n. 520).

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, sentiti il Consiglio superiore del lavoro, il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni e il Consiglio di Stato saranno stabilite le norme per il funzionamento e l'amministrazione della Cassa, come pure le penalità per la inosservanza delle norme stesse.

Art. 13.

(Art. 12 legge 17 luglio 1919, n. 520).

Il Ministro per l'economia nazionale presenterà ogni anno al Parlamento la relazione e il resoconto della Cassa con un rapporto sulla revisione tecnica dell'andamento della stessa.

Art. 14.

(Art. 4 legge 5 luglio 1923, n. 1583).

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad anticipare i fondi che eventualmente possano occorrere nel corrente esercizio alla Cassa di maternità per corrispondere il sussidio di cui nell'art. 4 della presente legge, salvo rimborso sugli avanzi degli esercizi successivi della Cassa di maternità.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
CORBINO.

---

**REGIO DECRETO** 15 settembre 1923, n. 2163.
**Assegni annui da corrispondersi agli ufficiali consolari in virtù del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185, entreranno in vigore il 1° ottobre 1923 per i consolati di prima categoria qui sotto indicati.

Art. 2.

Gli assegni annui da corrispondersi agli ufficiali consolari nelle residenze sotto indicate e l'ammontare massimo delle spese di ufficio che, essendo attualmente a carico dei rispettivi titolari, dovranno essere ammesse a rimborso, in base a documenti giustificativi, per effetto dell'art. 4 del citato R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185, sono fissati come segue:

| | | Assegno locale annuo — Lire | Ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio — in lire it. oro |
|---|---|---|---|
| *Albania:* | | | |
| Scutari | Console | 20,000 | 3,000 |
| Id. | Vice console | 10,000 | — |
| Valona | Console | 18,000 | 3,000 |
| *Argentina:* | | | |
| Buenos Ayres | Vice console reggente la Cancelleria consolare | 20,000 | 96,000 |
| Cordoba | Console | 22,000 | 25,000 |
| La Plata | Console | 22,000 | 37,000 |
| Mendoza | Console | 20,000 | 13,000 |
| Rosario | Console | 22,000 | 37,000 |
| Rosario di S. Fè | Vice console | 15,000 | 12,000 |
| *Austria:* | | | |
| Vienna | Vice console reggente la Cancelleria consolare | 16,000 | 17,000 |
| Innsbruck | Console | 20,000 | 7,000 |
| *Belgio:* | | | |
| Kinshassa | Console | 26,000 | 5,000 |
| *Brasile:* | | | |
| Rio de Janeiro | Console | 50,000 | 17,000 |
| Bello Horizonte | Console | 35,000 | 6,500 |
| Curitiba | Console | 40,000 | 10,000 |
| Florianopolis | Console | 35,000 | 6,500 |
| Parà | Console | 35,000 | 6,500 |
| Pernambuco | Console | 40,000 | 7,500 |
| Porto Alegre | Console | 40,000 | 11,000 |
| San Paolo | Console | 60,000 | 27,000 |
| Id. | 1° Vice console | 24,000 | — |
| Id. | 2° Vice console | 20,000 | — |
| San Paolo Sàntos | Vice console | 32,000 | 8,500 |
| *Bulgaria:* | | | |
| Varna | Console | 20,000 | 6,000 |
| *Cile:* | | | |
| Valparaiso | Console | 18,000 | 8,500 |
| *Cina:* | | | |
| Hankow | Console | 24,000 | 2,500 |
| Shanghai | Console | 36,000 | 12,000 |
| Id. | Console (assegno per il decanato) | 5.000 | — |
| Id. | Vice console | 12,000 | — |
| Tientsin | Console (se percepisce la retribuzione di amministratore della Regia concessione) | 14.000 | 4,000 |
| Id. | Console (se non percepisce la retribuzione anzidetta) L. 25,000 | 11,000 | — |
| *Danzica:* | | | |
| Danzica | Console | 20,000 | 7,500 |
| *Egiaz:* | | | |
| Gedda | Console | 18,000 | 5,500 |
| Hodèida | Console | 18,000 | 5,500 |
| *Egitto:* | | | |
| Alessandria | Console | 24,000 | 22,000 |
| Id. | 1° Vice console | 10,000 | — |
| Id. | 2° Vice console | 8,000 | — |
| Id. | Addetto consolare | 8,000 | — |
| Id. | Console giudice | 14,000 | — |
| Cairo | Cancelleria consolare | — | 27,000 |
| Id. | Console giudice | 14,000 | — |
| Porto Said | Console | 18,000 | 7,500 |
| Id. | Vice console | 6,000 | — |
| *Etiopia:* | | | |
| Harrar | Console | 18,000 | 4,000 |
| *Francia:* | | | |
| Chambery | Console | 12,000 | 6,500 |
| Havre | Console | 12,000 | 6,500 |
| Lione | Console | 15,000 | 22,000 |
| Id. | Vice console | 6,000 | — |
| Marsiglia | Console | 20,000 | 40,000 |
| Id. | 1° Vice console | 7,000 | — |
| Id. | 2° Vice console | 6.000 | — |
| Id. | 3° Vice console | 6,000 | — |
| Id. | Addetto consolare | 6,000 | — |
| Nancy | Console | 15,000 | 22,000 |
| Nizza | Console | 20.000 | 20,000 |
| Id. | Vice console | 7,000 | — |
| Id. | Addetto consolare | 6,000 | — |
| Nizza Cannes | Vice console | 8,000 | 4.500 |
| Reims | Console | 15,000 | 13,000 |
| Bastia | Console | 15,000 | 5,500 |

| | | Assegno locale annuo<br>—<br>Lire | Ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio<br>—<br>in lire it. oro |
|---|---|---|---|
| Algeri | Console | 18,000 | 11,000 |
| Algeri Bona | Vice console | 8,000 | 4,000 |
| Tunisi | Console | 24,000 | 24,000 |
| Id. | 1° Vice console | 7,000 | — |
| Id. | 2° Vice console | 6,000 | — |
| Id. | Addetto consolare | 6,000 | — |
| Tunisi Biserta | Vice console | 8,000 | 5,500 |
| Tunis Sfax | Vice console | 8,000 | 5,500 |
| Tunisi Susa | Vice console | 8,000 | 4,500 |
| *Germania:* | | | |
| Amburgo | Console | 22,000 | 7,500 |
| Düsseldorf | Console | 20,000 | 7,500 |
| Francoforte s/M | Console | 20,000 | 7,500 |
| Mannheim | Console | 20,000 | 7,500 |
| Monaco | Console | 22,000 | 8,500 |
| Saarbrücken | Console | 20,000 | 7,000 |
| *Gran Bretagna:* | | | |
| Cardiff | Console | 24,000 | 13,000 |
| Dublino | Console | 18,000 | 13,000 |
| Glasgow | Console | 24,000 | 11,000 |
| Liverpool | Console | 24,000 | 17,000 |
| Gibilterra | Console | 14,000 | 7,500 |
| Malta | Console | 20,000 | 15,000 |
| Capetown | Console | 30,000 | 24,000 |
| Nairobi | Console | 22,000 | 6,000 |
| Aden | Console | 20,000 | 6.000 |
| Bombay | Console | 25,000 | 12,000 |
| Calcutta | Console | 25,000 | 12,000 |
| Id. | Vice console | 10,000 | — |
| Delhi | Console | 25,000 | 12,000 |
| Hong Kong | Console | 25,000 | 10,000 |
| Singapore | Console | 25,000 | 10,000 |
| Montreal | Console | 40,000 | 24,000 |
| Id. | Vice console | 18,000 | — |
| Melbourne | Console | 30,000 | 28,000 |
| *Grecia:* | | | |
| Canea | Console | 22,000 | 3,500 |
| Corfù | Console | 22,000 | 5,500 |
| Dedeagatch | Console | 20,000 | 5,500 |
| Gianina | Console | 20,000 | 5,500 |
| Patrasso | Console | 20,000 | 7,500 |
| Pireo | Console | 25,000 | 13,000 |
| Salonicco | Console | 25,000 | 15,000 |
| *Marocco:* | | | |
| Rabat | Console | 20,000 | 7,500 |
| Rabat Casablanca | Vice console | 8,000 | 5,500 |
| *Mesopotamia:* | | | |
| Bagdad | Console | 20,000 | 7,500 |
| Bagdad Mossoul | Vice console | 12,000 | 4,500 |
| *Monaco Principato:* | | | |
| Monaco | Console | 15,000 | 10,000 |
| *Montenegro:* | | | |
| Cettigne | | — | — |
| Cettigne Antivari | Vice console | 14,000 | 3,500 |
| *Palestina:* | | | |
| Gerusalemme | Console | 20,000 | 7,000 |
| Gerusalemme Caiffa | Vice console | 12,000 | 4,500 |
| *Polonia:* | | | |
| Varsavia | | — | — |
| Varsavia Cracovia | Vice console | 12,000 | 4,500 |
| *Romania:* | | | |
| Bucarest | | — | — |
| Bucarest Cluy | Vice console | 12,000 | 4,000 |
| Galatz | Console | 30,000 | 7,000 |
| *Russia:* | | | |
| Mosca | Console | 25,000 | 10,000 |
| Odessa | Console | 25,000 | 10,000 |
| *Serbi Croati e Sloveni:* | | | |
| Monastir | Console | 20,000 | 6,000 |
| Ragusa | Console | 26,000 | 6,000 |
| Sclopia (Uskub) | Console | 20,000 | 6,000 |
| Sclopia Prizrend | Vice console | 12,000 | 3,500 |
| Sebenico | Console | 26,000 | 6,000 |
| Serajevo | Console | 20,000 | 6,500 |
| Spalato | Console | 30,000 | 5,500 |
| Zagabria | Console | 30,000 | 9,000 |
| *Siria:* | | | |
| Damasco | Console | 20,000 | 6,500 |
| Aleppo | Console | 18,000 | 6,000 |
| Aleppo Adana | Vice console | 10,000 | 5,000 |
| Beirut | Console | 20,000 | 7,500 |
| Id. | Vice console | 6,000 | — |
| *Spagna:* | | | |
| Barcellona | Console | 20,000 | 17,000 |
| Id. | Vice console | 6,000 | — |
| *Stati Uniti d'America:* | | | |
| Boston | Console | 40,000 | 38,000 |
| Chicago | Console | 40,000 | 53,000 |
| Id. | Vice console | 18,000 | — |
| Denver | Console | 25,000 | 11,000 |
| Id. | Vice console | 16,000 | — |
| Filadelfia | Console | 40,000 | 30,000 |
| Nuova Orleans | Console | 25,000 | 23,000 |
| Nuova York | Console | 60,000 | 120,000 |
| Id. | 1° Vice console | 20,000 | — |
| Id. | 2° Vice console | 18,000 | — |
| Id. | 3° Vice console | 18,000 | — |
| Id. | Addetto consolare | 18,000 | — |
| San Francisco | Console | 40,000 | 27,000 |
| Id. | Vice console | 18,000 | — |
| Seattle | Console | 25,000 | 16,000 |
| *Svizzera:* | | | |
| Berna | | — | — |
| Berna Briga | Vice console | 8,000 | 6,500 |
| Basilea | Console | 16,000 | 15,000 |
| Ginevra | Console | 16,000 | 12,000 |
| Losanna | Console | 16,000 | 20,000 |
| Lugano | Console | 18,000 | 28,000 |
| Id. | Vice console | 6,000 | — |
| Lugano Locarno | Vice console | 8,000 | 7,500 |
| Zurigo | Console | 16,000 | 34,000 |
| Id. | Vice console | 6,000 | — |
| Zurigo Coira | Vice console | 8,000 | 8,500 |
| Zurigo San Gallo | Vice console | 8,000 | 5,000 |
| *Turchia:* | | | |
| Costantinopoli | Console giudice | 25,000 | — |
| Costantinopoli Adrianopoli | Vice console | 18,000 | 4,500 |
| Smirne | Console | 45,000 | 28,500 |
| Id. | Vice console | 20,000 | — |
| Id. | Addetto consolare | 20,000 | — |
| Smirne Adalia | Vice console | 22,000 | 5,000 |
| Trebisonda | Console | 24,000 | 6,000 |
| | Totale . . . | 3,154,000 | 1,657,000 |

### Art. 3.

Gli assegni sopraindicati saranno ridotti di un sesto per i funzionari cui è assegnato un alloggio demaniale o affittato a spese dello Stato.

Art. 4.

Per il periodo dall'entrata in vigore del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185, sino all'entrata in vigore del presente decreto, è in facoltà del Ministero degli affari esteri di far agire, con suo decreto, retroattivamente la corresponsione degli assegni stabiliti dal presente decreto in quelle sedi ove siano derivati inconvenienti ingiusti a danno dell'Erario o a danno dei funzionari, restando inteso che in tal caso le percezioni consolari delle sedi stesse saranno devolute interamente all'Erario, a decorrere dalla data della retroattività.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1923.*
*Atti del Governo, registro 217, foglio 163* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2177.
**Trapasso della concessione dell'impianto termoelettrico sovvenzionato di Pietrafitta (Perugia) dalla Banca Conti e C. alla Società italiana per imprese elettriche e minerarie.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 settembre 1920, n. 1274, col quale è stata concessa la sovvenzione annua governativa per l'impianto termo-elettrico proposto dalla Banca Conti e C., per l'utilizzazione della lignite del giacimento di Val Nestore a Pietrafitta, in provincia di Perugia, ed è stato approvato l'atto di obbligo 20 agosto 1920 rilasciato dalla ditta stessa e contenente le condizioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto;

Visti i successivi Nostri decreti 5 maggio 1920, n. 690 e 9 febbraio 1922, n. 269, coi quali sono state approvate alcune varianti al menzionato atto d'obbligo;

Vista la domanda 9 febbraio 1922, con la quale la Banca Conti e C. ha chiesto, a termini dell'art. 23 dell'atto di obbligo sopracitato, che sia riconosciuta la cessione dell'impianto alla « Società italiana per imprese elettriche e minerarie »;

Visto il parere 15 dicembre 1922, n. 43, dell'allora esistente Consiglio superiore delle acque (sezione seconda) favorevole al chiesto riconoscimento di cessione, dopo che la ditta Conti e C. avesse ottemperato alle prescrizioni di legge;

Visto l'atto 20 aprile 1923, rogato notar Giorgio Gasperi Campani di Firenze, registrato a Firenze il 1° maggio 1923, al n. 5417, vol. 339 atti pubblici, col quale sono state concordate le modalità di cessione dalla Banca Conti e C. alla Società italiana per imprese elettriche e minerarie;

Ritenuto che tale atto è stato notificato, nelle forme di legge, al direttore generale del Tesoro, addì 31 luglio 1923;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1919, n. 451 e successivi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' consentita, ad ogni effetto di legge, e più particolarmente agli effetti dell'art. 23 dell'atto d'obbligo 20 agosto 1920, la cessione dalla Banca Conti e C. alla Società italiana per imprese elettriche e minerarie, dell'impianto termoelettrico di Pietrafitta, intendendosi subentrata la predetta società alla Banca Conti e C., a tutti i diritti ed obblighi scaturenti dal citato atto d'obbligo e dai successivi atti di modifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1923.*
*Atti del Governo, registro 217, foglio 177.* — GRANATA.

---

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1923.
**Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Como.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il precedente decreto Ministeriale 26 agosto 1923, col quale furono disposte talune restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Como;

Vista la deliberazione 10 settembre 1923, della R. commissione straordinaria amministrativa della Provincia medesima;

Decreta:

Art. 1.

La caccia col fucile alle specie migratorie, di cui all'articolo 19, lett. *b*), della citata legge n. 1420, come pure gli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo, si chiude, nella provincia di Como, il 31 dicembre.

E' consentita, però, fino al 31 gennaio, la caccia col fucile alle cesene (viscarde) da esercitarsi in impianti fissi.

Art. 2.

La caccia ai palmipedi e trampolieri è consentita fino al 15 aprile, limitatamente, però, ai laghi, stagni e fiumi precisati nell'elenco annesso al presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Como.

Roma, addì 12 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

*Elenco dei laghi, stagni e fiumi, ove può esercitarsi la caccia ai palmipedi e trampolieri, fino al 15 aprile.*

*Laghi*: di Como, Maggiore, Ceresio (per questi due limitatamente al bacino compreso nella provincia di Como), di Mezzola, di Piano Porlezza, di Pescarenico-Garlate Olginate, di Brivio, di Sartirana, di Alserio, di Annone, di Pusiano, del Segrino, di Montorfano, di Varese, di Biandronno, di Comabbio, di Monate, di Ganna e di Ghirla.

*Stagni*: del Piano di Spagna, del Bassone-Acqua Nera in comune di Albate, dell'Acqua Nera dal lago di Monate al lago Maggiore, dell'Acqua Nera alla Torbiera di Ispra, della Brabbia, di Voldomino e della Val Bovera.

*Fiumi*: Adda.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1923.
**Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Messina.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Messina:

| N. d'ordine | Denominazione | Foce o sbocco | Comuni toccati o attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso di acqua |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Torrente Cardà inf. al n. 11. | Saponara | Saponara Villafranca | Dallo sbocco per km. 3,500 verso monte. |
| 13 bis | Torrente Pirarello inf. al n. 13. | Cardà | Saponara Villafranca | Dallo sbocco alle origini. |
| 14 bis | Torrente Giocane inf. al n. 14. | Fondaco Nuovo o del Campo | Rometta | Dallo sbocco alle origini. |
| 85 bis | Torrente Vina | Mar Tirreno | Naso | Dalla foce alle origini. |
| 211 bis | Torrente Ceresia inf. al n. 211. | Alì | Alì | Dallo sbocco alle origini. |
| 211 ter | Torrente Viola inf. al n. 211 bis. | Geresia | Alì | Dallo sbocco alle origini. |
| 211 quater | Torrente Pantano Nocilla inf. al n. 211 | Alì | Alì | Dallo sbocco alle origini. |
| 211 quinq. | Torrente Scopparo inf. al n. 211. | Alì | Alì | Dallo sbocco alle origini. |

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse hanno diritto a farvi opposizione e la provincia di Messina potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Messina (servizio generale) è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 agosto 1923.

*Il Ministro*: CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1923.
**Autorizzazione alla società anonima « Le Assicurazioni d'Italia » ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda 8 ottobre 1923 della società anonima « Le Assicurazioni d'Italia », costituita in Roma con atto 25 luglio 1923, col capitale di L. 20,000,000, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni in tutti i rami, escluso quello sulla vita umana;

Ritenuto che la società è stata legalmente costituita, provvedendosi altresì alle formalità di deposito e di pubblicazione degli atti relativi e dello statuto;

Ritenuto che la società ha adempiuto agli obblighi dell'art. 33 del citato R. decreto-legge 29 agosto 1923, n. 966, versando presso la sede di Roma della Banca d'Italia titoli di consolidato italiano 5 % per un valore effettivo di L. 200 mila, con vincolo a favore della massa degli assicurati;

Decreta:

La società anonima « Le Assicurazioni d'Italia » con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 18 ottobre 1923.

*Il Ministro*: CORBINO.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

### CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 19 ottobre 1923.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 132 68 | Belgio | 114 51 |
| Londra | 100 305 | Olanda | 8 72 |
| Svizzera | 397 11 | Pesos oro | 16 475 |
| Spagna | 300 — | Pesos carta | 7 25 |
| Berlino | — | New-York | 22 171 |
| Vienna | 0 0325 | Oro | 427 80 |
| Praga | 65 90 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 77 86 |
| | 3.50 % » (1902) | 71 75 |
| | 3.00 % lordo | 48 375 |
| | 5.00 % netto | 89 24 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(1ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro quinquennali nominativi, si notifica che il buono del Tesoro quinquennale n. 1419 di L. 2000 intestato a Cazzola Amina fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Pettenella Egidia vedova Cazzola, della 6ª emissione, doveva invece intestarsi a Cazzola Emmina-Maria fu Gerolamo ecc. e ciò in base alla attestazione giurata innanzi alla R. pretura di Milano 9º mandamento il 28 settembre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del detto buono, perchè scaduto, nelle mani di Cazzola Emmina-Maria fu Gerolamo, ora maggiorenne.

Roma, 18 ottobre 1923.

*p. Il direttore generale*: CIRILLO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **1ª Pubblicazione.** ELENCO N. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 234348<br>235998<br>256207<br>271632<br>300490 | 85 —<br>10 —<br>130 —<br>35 —<br>70 — | Blenio *Anna* fu Camillo, minore, sotto la patria potestà della madre *Krainz Giovanna* fu Martino, vedova Blenio, domiciliata in Trieste. | Blenio *Virginia-Anna* fu Camillo, minore, sotto la patria potestà della madre *Rosa Daris* domiciliata a Trieste. |
| » | 220445 | 95 — | D'Arcangelo *Antonietta di Michele* minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Casalnuovo Monterosaro (Foggia). | D'Arcangelo *Maria-Giuseppa-Antonia di Leonardo Michele*, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 17 ottobre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

# BANDI DI CONCORSO

## COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

*Intendenza generale*

*Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche.*

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, istituisce il Commissariato dell'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale in data 31 luglio 1923 col quale si dichiarano costituiti i ruoli del personale tecnico ed amministrativo dipendenti dal Commissariato dell'aeronautica (Intendenza generale dell'aeronautica);

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per i posti qui di seguito indicati nei ruoli del personale tecnico civile dipendente dal Commissariato dell'aeronautica (Intendenza generale, Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche).

*Capi tecnici assistenti.*

| | | |
|---|---|---|
| Capitecnici principali e geometri principali | N. | 6 |
| Primi capitecnici e primi geometri | » | 24 |
| Capitecnici e geometri | » | 12 |
| Assistenti | » | 22 |

*Disegnatori.*

| | | |
|---|---|---|
| Disegnatori principali | N. | 4 |
| Primi disegnatori | » | 20 |
| Disegnatori | » | 12 |
| Totale | N. | 100 |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1923.

*Il Vice commissario:* A. FINZI.

**Notificazione di concorso a 100 posti nel ruolo del personale tecnico civile dipendente dal Commissariato dell'aeronautica.**

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a n. 64 posti nei gradi da assistente a capotecnico principale e geometra principale ed a n. 36 posti nei gradi da disegnatore a disegnatore principale, per le varie specializzazioni previste nel personale tecnico civile dipendente dal Commissariato dell'aeronautica; e cioè: costruzioni aeronautiche; edilizia; servizi elettrici e radiotelegrafici, servizio fotografico; armamento; chimica e fisica; aerologia.

Art. 2.

Gli stipendi del personale tecnico civile sono i seguenti:

Capitecnici principali, geometri principali, disegnatori principali:

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | L. | 12,000 |
| al 4° anno di grado | » | 12,900 |
| all' 8° id. | » | 13,800 |
| al 13° id. | » | 14,700 |

Primi capitecnici, primi geometri, primi disegnatori:

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | L. | 10,000 |
| al 4° anno di grado | » | 10,800 |
| all' 8° id. | » | 11,600 |
| al 12° id. | » | 12,300 |
| al 16° id. | » | 13,000 |

Capitecnici, geometri e disegnatori:

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | L. | 6,000 |
| al 5° anno di grado | » | 6,900 |
| al 10° id. | » | 7,800 |
| al 15° id. | » | 8,600 |
| al 19° id. | » | 9,400 |
| al 23° id. | » | 10,100 |
| al 27° id. | » | 10,800 |
| al 32° id. | » | 11.500 |

Assistenti tecnici ed edili:

| | | |
|---|---|---|
| Stipendio iniziale | L. | 4,800 |
| al 4° anno di grado | » | 5,300 |
| all' 8° id. | » | 5,800 |
| al 12° id. | » | 6,200 |
| al 16° id. | » | 6,600 |
| al 20° id. | » | 7,000 |
| al 24° id. | » | 7,400 |
| al 28° id. | » | 7,800 |

Art. 3.

Potranno essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda:

*a*) coloro che siano in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di una scuola secondaria inferiore; salvo per i geometri che debbono possedere il diploma relativo;

*b*) gli ufficiali e sotto ufficiali in servizio attivo permanente del Regio esercito e della Regia marina che abbiano disimpegnati servizi tecnici aeronautici od automobilistici per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi;

*c*) gli impiegati tecnici di altre Amministrazioni dello Stato;

*d*) i dipendenti dell'Amministrazione aeronautica che dimostrino con rapporti delle autorità da cui dipendono di aver la capacità per concorrere ai posti indicati.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà specificare a quale specialità aspira di venire assegnato.

Ragioni di preferenza sarà l'aver già prestato servizio aeronautico e la durata del servizio stesso.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Commissariato dell'aeronautica.

L'esame dei concorrenti e quello dei loro titoli avrà inizio il 25 novembre 1923 alle ore 9 a. m., in Roma, presso la Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche.

Art. 5.

I candidati dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani per nascita o per naturalizzazione;

*b*) aver compiuto il 18° anno di età alla data dal 1° novembre 1923;

*c*) non aver superato i 35 anni di età alla stessa data dal 1° ottobre 1923 (per i soli concorrenti che non provengono da altre Amministrazioni dello Stato);

*d*) avere l'attitudine fisica necessaria, ed essere esente da difetti fisici in grado incompatibili con le funzioni che devono esercitare i concorrenti.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

*a*) copia dell'atto originale di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

*b*) certificato di stato libero, oppure, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

*c*) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza; legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

*e*) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal Procuratore del Re;

*f*) certificato di esito di leva o copia di foglio matricolare oppure copia dello stato di servizio militare (per i soli concorrenti che siano già stati colpiti dalla leva);

*g*) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi e stabilimenti del Regio esercito, o della Regia marina o della Regia aeronautica, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti in grado incompatibile con le funzioni che dovrà esercitare.

I documenti di cui alla lettera *b*) (se trattasi di certificato di stato libero), *c*), *d*) ed *e*) dovranno avere una data non anteriore al 1° agosto 1923.

I concorrenti ufficiali e sottufficiali in servizio attivo permanente e quelli impiegati a ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Tutti i documenti, eccettuato quello di cui alla lettera *f*), dovranno essere in carta da bollo.

Art. 7.

Le domande di ammissione in carta bollata da L. 2.40 dovranno pervenire al Commissariato dell'aeronautica — Intendenza generale — Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche, entro il 15 novembre 1923, con l'indicazione del domicilio del concorrente, nonchè quella di cui al penultimo capoverso del precedente art. 3, corredata dai seguenti allegati:

*a*) documenti specificati all'art. 6;

*b*) certificato dal quale risultino gli studi compiuti e la votazione finale riportata in detti studi;

*c*) ricevuta dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 25, giusta il Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173;

*d*) dichiarazione del concorrente dalla quale risulti:

1° il tempo passato in servizio aeronautico di Stato o presso industrie private e gli incarichi ricevuti;

2° altri titoli eventualmente posseduti è sufficiente l'enumerazione dei titoli).

Presentandosi all'esame il concorrente dovrà essere in grado di provare quanto ha dichiarato;

*e*) (per i soli concorrenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 3) dichiarazione dell'autorità dalla quale dipende il condidato redatta ai sensi del disposto della stessa lettera *d*) dell'art. 3.

Art. 8.

Il Commissariato dell'aeronautica si riserva il diritto di assumere informazioni di qualunque genere sugli aspiranti nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà fatta dalla Commissione giudicatrice mediante la somma dei coefficienti da assegnarsi ai seguenti elementi:

Titolo di studio, anni di pratica, durata del servizio tecnico prestato nell'Aeronautica e meriti acquisiti in detto servizio.

Sarà in facoltà della Commissione di sottoporre i candidati ad un breve esame inerente allo speciale servizio aeronautico cui il candidato dovrebbe venire destinato.

Art. 10.

Per tutto il personale tecnico civile del Commissariato della aeronautica esiste l'obbligo del volo; detto personale non può rifiutarsi di eseguire voli quando comandato per servizio.

Art. 11.

Le nomine alle varie qualifiche saranno conferite dal Commissariato su proposta della Commissione giudicatrice, ai concorrenti che abbiano riportato nella valutazione complessiva una votazione superiore alla media prescritta per la idoneità.

L'assegnazione dei gradi e relativa anzianità sarà fatta su proposta della Commissione secondo l'ordine di merito risultato dal concorso.

Art. 12.

Coloro che intendono presentarsi al concorso possono assumere maggiori notizie presso il Commissariato dell'aeronautica — Intendenza Generale — Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche.

Roma, addì 13 ottobre 1923.

*Il Vice commissario*: A. FINZI.

---

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato dell'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale in data 31 luglio 1923 che costituisce il R. corpo del Genio aeronautico:

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 12 posti di tenente nel corpo militare del Genio aeronautico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1923.

*Il Vice commissario*: A. FINZI.

**Notificazione di concorso per 12 posti di tenente nel Regio corpo del Genio aeronautico.**

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 12 posti di tenente nel Regio corpo del Genio aeronautico.

Art. 2.

Gli esami di concorso avranno inizio a Roma presso lo Stabilimento di costruzioni aeronautiche il giorno 1° dicembre 1923, alle ore 9.

Art. 3.

La carriera, gli stipendi e le indennità degli ufficiali del Genio aeronautico sono indicati nella seguente tabella:

| GRADO | STIPENDI | | INDENNITÀ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | massimo | minimo | professionale | militare | carica |
| Maggiore generale . . . | 21,000 | 19,800 | 2,500 | 5,640 | 1,500 |
| Colonnello. . . . . . | 17,000 | 15,000 | 2,500 | 4,800 | 900 |
| Tenente colonnello. . . | 16,000 | 14,000 | 2,500 | 4,320 | 500 |
| Maggiore . . . . . . . | 14,600 | 12,000 | 2,500 | 4,080 | 300 |
| Capitano . . . . . . . | 13,000 | 10,000 | 2,500 | 3,120 | — |
| Tenente. . . . . . . . | 11,500 | 7,500 | 2,500 | 2,640 | — |

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda:

*a*) i laureati ingegneri (industriali, meccanici, civili e navali) in un politecnico o in una scuola di applicazione del Regno;

*b*) i tenenti del R. esercito delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare della scuola di applicazione di Torino;

*c*) i laureati in chimica.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere di nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

*b*) non avere oltrepassato al 1° dicembre 1923 il 35° anno di età;

*c*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*d*) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

*a*) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

*b*) certificato di stato libero, o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

*c*) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

*e*) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale vidimato dal procuratore del Re;

*f*) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare.

I documenti di cui alle lettere *b*), se trattasi di certificato di stato libero, *d*) ed *e*), dovranno essere in data non anteriore al 1° agosto 1923.

I concorrenti che abbiano il grado di ufficiale sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

I candidati che siano ufficiali di complemento dovranno produrre anche il documento di cui alla lettera *b*).

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 2.40, dovranno pervenire al Commissariato dell'aeronautica, Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche, entro il 15 novembre 1923 con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 6 oltre alla ricevuta dell'Ufficio del registro per il versamento di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto legge 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti laureati dovranno inoltre allegare il diploma originale di laurea. Saranno allegati alla domanda anche gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti come: titoli di studio, oltre quelli richiesti nell'art. 4; brevetti naviganti aeronautici (pilota ed osservatore); attestati di aver prestato servizio tecnico aeronautico.

I concorrenti di cui all'art. 4 lettere *a*) e *b*) dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato o i certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio o biennio universitario fisico matematico e corso triennale di applicazione), dai quali dovrà risultare soddisfatta la seguente condizione:

Per le materie:

Geometria descrittiva;
Analisi algebrica;
Meccanica razionale;
Chimica applicata (docimastica o tecnologica);
Scienza delle costruzioni o (per i laureati della scuola navale di Genova e della sezione navale della R. scuola politecnica di Napoli) costruzioni navali mercantili;

i punti di classificazione agli esami dovranno dar luogo ad una media (ossia la somma dei punti divisa per 5) non inferiore a 80 su 100.

I concorrenti di cui all'art. 4 lettera *c*) dovranno allegare alla domanda il certificato dei punti riportati nei singoli esami, dal quale dovrà risultare soddisfatta la seguente condizione:

Per le materie:

Chimica generale inorganica;
Chimica generale organica;
Analisi chimica qualitativa;
Analisi chimica quantitativa;
Fisica;

i punti di classificazione agli esami dovranno dar luogo ad una media (ossia la somma dei punti divisa per 5) non inferoire a 80 su 100.

Non è previsto un numero minimo di punti per gli esami delle altre materie.

I concorrenti, facendone segno nella domanda, potranno riservarsi di presentare, prima dell'inizio degli esami, il diploma di laurea che non avessero ancora conseguito al momento in cui inviano la domanda stessa, nonchè i certificati di esami speciali che allora non fossero in grado di esibire.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Per i concorrenti di cui all'art. 4 lettere *a*) e *b*) l'esame di concorso si svolgerà sulle seguenti materie:

meccanica applicata, prova scritta;
macchine termiche e idrauliche, prova scritta;
elettrotecnica, prova scritta;
disegno;
lingue estere, prova scritta.

L'ordine delle prove sarà quello stesso qui sopra indicato.

E' lasciata facoltà al presidente della Commissione esaminatrice di invertire soltanto l'ordine delle due ultime prove.

Le prove scritte consisteranno nella soluzione di un problema formulato dalla Commissione esaminatrice come applicazione pratica delle nozioni richieste dal programma allegato, od in trattazioni teoriche.

I temi verranno svolti dal candidato seduta stante nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova di disegno consisterà nel calcolare e disegnare, seduta stante, secondo i dati che verranno forniti, dalla Commissione, organi elementari di macchine e macchinari completi non molto complessi.

Il tempo sarà assegnato dalla Commissione.

Per i concorrenti di cui all'art. 4 lettera *c*) l'esame di concorso consisterà nelle seguenti prove:

saggio di analisi chimica qualitativa e relativa discussione orale;
saggio di chimica quantitativa e relativa discussione orale;
montaggio di un apparecchio da laboratorio e preparazione di una sostanza organica o inorganica;

svolgimento di una tesi descrittiva su di un processo chimico industriale, prova scritta;
lingue estere, prova scritta.

Il tempo massimo per l'esecuzione dei saggi e per lo svolgimento della tesi scritta sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Le prove scritte di lingue estere consisteranno in traduzioni senza vocabolario di brani tolti da riviste scientifiche francesi, inglesi e tedesche, nel tempo massimo assegnato dalla Commissione.

E' obbligatoria la traduzione dal francese, sono facoltative le traduzioni dall'inglese e dal tedesco.

Il numero massimo dei punti per ciascuna materia e relativa prova è di 20. Il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 10 punti.

Per le lingue estere l'idoneità sarà stabilita dal risultato della prova di francese. Le traduzioni dall'inglese e dal tedesco, se in esse, come in quelle in francese, il candidato avrà raggiunta l'idoneità saranno tenute in conto dalla Commissione nello stabilire la classificazione nella prova di lingue estere aumentando fino ad un massimo di tre punti la votazione ottenuta dal candidato stesso nella prova di francese.

I punti ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determinerà l'importanza della materia:

Per i concorrenti di cui all'art. 4 lettere *a*) e *b*):
meccanica applicata, coefficiente 4;
macchine termiche e idrauliche, coefficiente 4;
elettrotecnica, coefficiente 3;
disegno, coefficiente 2;
lingue estere, coefficiente 1.

Per i concorrenti di cui all'art. 4 lettera *c*):
analisi chimica qualitativa, coefficiente 4;
analisi chimica quantitativa, coefficiente 4;
montaggio di un apparecchio da laboratorio e preparazione di una sostanza organica o inorganica, coefficiente 3;
tesi descrittiva di un processo chimico industriale, coefficiente 2;
lingue estere, coefficiente 1.

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati nel modo seguente:

Ad ogni titolo di studio in più di quello richiesto per l'ammissione al concorso saranno assegnati da un massimo di 10 punti ad un minimo di 5 a seconda dell'importanza del titolo stesso.

Per ogni brevetto di pilota saranno assegnati 10 punti.

Per il brevetto di osservatore saranno assegnati 5 punti.

Il servizio tecnico aeronautico sarà valutato in ragione di un punto per anno.

Art. 10.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 12 compreso purchè abbiano riportato una votazione superiore alla media prescritta per l'idoneità con le norme sopra indicate.

A parità di punti saranno preferiti i concorrenti muniti di laurea e fra questi i concorrenti muniti di titoli di specializzazione aeronautica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti del Genio aeronautico e classificati per ordine di merito.

Il Commissariato potrà entro il 31 marzo 1924 procedere alla nomina di altri dei concorrenti classificati immediatamente dopo il 12° a seconda delle esigenze del servizio nei limiti dei posti vacanti nell'organico del corpo.

Nessuno però dei concorrenti classificati dopo i primi 12 avrà diritto alla nomina, che rimane di esclusiva facoltà del Commissariato.

In ogni caso per ottenere la nomina ad ufficiale i concorrenti dovranno impegnarsi a prestare servizio nel Genio aeronautico per almeno 4 anni.

Art. 12.

Coloro che saranno nominati tenenti del Genio aeronautico saranno avviati ad una delle specialità di cui al seguente art. 13.

I tenenti del Genio aeronautico dovranno conseguire solo la specializzazione che sarà loro imposta.

Art. 13.

Il Regio corpo del Genio aeronautico comprende i seguenti rami di specializzazione tecnica:

*Costruzioni aeronautiche:*

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del genio aeronautico dopo aver seguito i corsi superiori aeronautici presso i politecnici autorizzati ed il primo brevetto di pilota di velivolo o di dirigibile.

*Edilizia:*

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico ingegneri civili e industriali dopo il tirocinio pratico presso la sottodirezione del demanio aeronautico.

*Servizi elettrici e radiotelegrafici:*

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico dopo aver seguito il corso superiore di elettrotecnica presso i politecnici autorizzati ed avere compiuto un tirocinio pratico presso gli istituti radiotelegrafici dell'Esercito e della Marina.

*Servizio aerologico:*

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico già abilitati alle « costruzioni aeronautiche » dopo un tirocinio pratico presso la sezione aerologica.

*Servizio fotografico:*

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico già abilitati alle « costruzione aeronautiche » dopo un tirocinio pratico presso la Sezione fotografica.

*Armamento:*

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico dopo aver eseguito il biennio della scuola di applicazione di artiglieria del R. esercito.

*Chimica:*

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico dopo aver conseguito la laurea in chimica, oppure i tenenti del Genio aeronautico provenienti dai laureati in chimica.

Art. 14.

Per tutti gli ufficiali del Genio aeronautico esiste l'obbligo del volo; essi non possono rifiutarsi di eseguire voli quando comandati per servizio.

I concorrenti dovranno assoggettarsi a compiere un esperimento di volo come passeggeri.

Art. 15.

Ciascuno dei vincitori dopo la nomina a tenente riceverà gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello di destinazione.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Commissariato dell'aeronautica (Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche).

Roma, addì 13 ottobre 1923.

*Il Vice commissario:* A. FINZI.

PROGRAMMA PER I CONCORRENTI
DI CUI ALL'ART. 4 LETT. *a*) e *b*).

*Meccanica applicata.*

Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli. Teorema della conservazione del centro di massa.

Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficienti di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta.

Resistenza dei solidi a tensione e compressione semplice. Inviluppi cilindrici premuti dall'interno e dall'esterno.

Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.

Teorema del D'Alembert e sua applicazione al moto di translazione.

Trasmissione del movimento fra due assi paralleli, normali e comunque inclinati fra loro mediante elementi rigidi.

Vari tipi di ruote dentate e di dentature.

Vite perpetua e sue applicazioni.

Calcolo degli ingranaggi.

Resistenza dei solidi a flessione semplice e composta; momento flettente e momento resistente; relazioni diverse.

Applicazione del teorema del D'Alembert al movimento di rotazione; azioni di scuotimento; effetti giroscopici.

Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazioni.

Calcolo delle cammes.

Determinazione della equazione della curva elastica. Solidi caricati di punta. Sollecitazioni dinamiche.

Teorema delle forze vive e sue applicazioni.

Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato; parallelogrammi articolati; biella e manovella; diagrammi delle velocità e delle accelerazioni

Resistenza dei solidi a flessione ed a taglio; forze taglienti e momenti flettenti nelle sezioni di travi a due vincoli e soggette a carichi fissi e mobili.

Teoria della trave continua; teorema dei tre momenti.
Momenti di inerzia nel piano; ellisse d'inerzia.
Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi. Paranchi.
Regolatori e loro ufficio; staticità, stabilità, grado di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servomotori.
Resistenza e deformazione delle travature regolari piane soggette a carichi fissi - Teoremi di Maxwell e di Castigliano - Lavori di deformazione dei solidi - Teoria della trave ad arco - Calcolo delle molle a balestra.
Movimenti di inerzia nello spazio, ellissoide di inerzia - Misura sperimentale del lavoro; freni; dinamometri; bilance; torsiometri - Teoria ed applicazioni.
Resistenza dei solidi allo scorrimento ed alla torsione; flessione e torsione; applicazione al calcolo degli alberi di trasmissione - Velocità critica degli alberi - Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

*Macchine termiche ed idrauliche.*

Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali dei vapori saturi e surriscaldati - Teoria cinetica dei gas - Principio di Mayer e di Carnot - Cicli delle macchine termiche ideali - Loro imperfezioni nelle macchine reali - Entropia - Diagrammi entropici - Diagramma di Mollier - Compressori - Distribuzione di energia con aria compressa - Macchine frigorifere.
Pressione idrostatica sopra una superficie piana - Velocità di efflusso dell'acqua dai vari tipi di bocche - Coefficienti di efflusso - Moto dell'acqua nei tubi - Calcolo delle condotte forzate - Distribuzione di energia con acqua in pressione.
Combustibili - Potere calorifico, evaporante ed irradiante - Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione - Peso e volume dei prodotti della combustione - Trasmissione del calore - Conduttività interna ed esterna - Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento - Coefficiente di trasmissione - Generatori del vapore dei vari tipi - Caratteri differenziali - Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali - Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentarne il rendimento - Varie specie di focolari per combustibili - Gassogeni.
Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una supreficie piana e curva fissa e mobile - Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, ai cambiamenti di direzione e di sezione.
Movimento dei fluidi aeriformi - Equazioni del moto e della continuità - Efflusso di un gas - Moto nei condotti - Efflusso e moto nei condotti dei vapori - Iniettori ed eiettori - Calcolo delle resistenze passive - Teoria generale dei camini - Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa - Tiraggio naturale e forzato delle caldaie - Ventilatori - Loro calcolo.
Motrici idrauliche, espressione del lavoro - Turbine ed azione, ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.
Motrici a vapore alternativo - Principio dell'espansione multipla - Rendimento e calcolo - Distribuzione del vapore - Periodi principali e secondari - Studio della distribuzione - Diagrammi - Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con o senza eccentrici - Distribuzine di precisione con valvole e rubinetti - Macchine a vapore ed equicorrente (tipo Stumpf) - Legge di variazione dei momenti di torsione sull'asse motore - Influenza dell'inerzia delle masse in movimento - Organi compensatori - Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore - Misura della potenza indicata e strumenti relativi.
Principali tipi di turbine idrauliche a reazione - Caratteristiche e metodo di calcolo.
Turbine a vapore - Principio dell'azione della reazione - Salti di velocità e di pressione - Impiego del vapore surriscaldato - Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione - Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti - Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione - Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine.
Schema di procedimento per il calcolo di una turbina a vapore - Tipi principali di condensatori.
Pompe idrauliche a stantuffo - Criteri di calcolo - Pulsometri - Iniettori ed eiettori - Pompe relative - Metodi di calcolo.
Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante - Cicli teorici e cicli pratici a quattro ed a due tempi - Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori - Loro impiego attuale e previsione sul loro sviluppo in avvenire - Dati pratici di rendimento - Schema di procedimento per il calcolo di uno di detti motori.
Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze - Tipi diversi - Metodi di calcolo - Pompa d'aria dei condensatori - Tipi diversi - Metodi di calcolo.

*Elettrotecnica.*

Nozioni fondamentali dell'elettrostatica - Condensatori - Correnti continue - Legge di Ohm - Principi di Kirchkoff - Circuiti derivati - Lavoro di una corrente - Legge di Joule - Leggi dell'elettrolisi - Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche - Sistema C. G. S. e sistema pratico - Galvanometri - Metodi di misura delle resistenze.
Macchine generatrici di corrente continua - Dinamo con induttori bipolari e multipolari - Avvolgimenti dell'indotto, chiusi ed aperti, ad anello ed a tamburo - Espressione della forza elettromotrice - Sistemi diversi di eccitazione - Poli di commutazione - Avvolgimenti compensatori - Costruzione meccanica delle dinamo - Trasformatori statici - Teoria del trasformatore ideale (senza perdita di energia e senza dispersione magnetica) e del trasformatore reale; diagrammi relativi - Costruzione dei trasformatori, loro raffreddamento - Autotrasformatori - Trasformatori di misura.
Campo magnetico - Influenza magnetica - Teoria molecolare del magnetismo - Momento magnetico - Intensità di magnetizzazione - Densità superficiale - Forze nell'interno di un magnete Induzione magnetica - Circuito magnetico - Curva normale di magnetizzazione - Permeabilità - Isteresi - Illuminazione elettrica Lampade ad incandescenza e lampade ad arco, consumo specifico.
Caratteristica statica, dinamica ed esterna delle dinamo - Riscaldamento - Rendimento - Accoppiamento delle dinamo - Macchine generatrici di corrente alternativa, monofase e polifase - Loro costruzione - Avvolgimenti d'armatura - Espressione della forza elettromotrice - Reazione di indotto - Diagramma dell'alternatore - Caratteristica esterna - Accoppiamento degli alternatori.
Azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche - Campo nell'interno di una bobina anulare - Equivalenza fra l'anima magnetica e corrente in circuito chiuso. Forza elettromotrice di induzione elettromagnetica - Trasformazione di lavoro meccanico in elettrico - Legge di Lenz - Autoinduzione - Mutua induzione - Correnti variabili - Extracorrenti di apertura e di chiusura - Rocchetto di Ruhmkoff - Correnti parassite.
Tipi principali di pile elettriche - Polarizzazione - Accumulatori ad elettrodi di piombo - Variazione della loro tensione alla carica ed alla scarica - Capacità - Rendimento in amperore ed in wattore - Batteria di accumulatori in parallelo ad una dinamo in derivazione - Inseritori semplici e doppi di accumulatori - Motori a corrente alternativa sincroni - Avviamento - Diagramma del motore sincrono - Espressione della potenza motrice - Funzionamento ad eccitazione costante e carico variabile - Funzionamento a carico costante ed eccitamento variabile.
Correnti alternative - Definizioni principali - Lavoro e potenza di una corrente alternativa. Fattore di potenza - Rappresentazione vettoriale delle grandezze sinusoidali - Circuiti a corrente alternativa con resistenza o autoinduzioni, o capactà, o con combinazioni di questi elementi in serie od in parallelo, diagrammi e formule relative - Risonanza.
Motori a corrente continua - Equazioni fondamentali - Autoregolazione della corrente - Modo di variare della coppia motrice e della velocità in funzione del carico, avviamento, regolazione della velocità nel motore eccitato in serie ed in quello eccitato in derivazione - Motore Compound - Franamento elettrico - Motori asincroni polifasi - Variazioni della coppia motrice in funzione dello scorrimento, oppure della velocità del motore - Rendimento del motore - Analogia coi trasformatori - Costruzione meccanica - Avviamento.
Sintomi polifasi con speciale riguardo al sistema trifase - Concatenamenti - Potenza di un sistema polifase - Campi rotanti - Misura dell'intensità di corrente, della tensione del lavoro e della potenza per corrente continua e per corrente alternativa - Tipi principali di amperometri, voltometri, contatori, wattometri.
Condutture elettriche - Riscaldamento di una conduttura - Sezione più economica - Condutture aperte, ramificate e chiuse - Distribuzione in serie, in parallelo e miste - Distribuzione a tre fili; metodi di divisione della tensione - Distribuzione con alimentatori - Distribuzione a corrente alternativa e trifase, dirette ed indirette - Motori asincroni monofasi; coppia motrice; avviamento - Motori per corrente alternativa con commutatore; motore in serie, motore a repulsione - Trasformazione della natura delle correnti.
Convertitrici ad unica armatura; rapporto di trasformazione; corrente nell'indotto.

*Dario Peruzy*, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.